

Legge regionale 28 agosto 1995 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

Art. 4

(Finanziamento del DOCUP ob. 2)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(94) 3406/ 1994, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul FSE;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994;

c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.